



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Paolo COCCHIA

Dott. Maria Gabriella MARROCCO

Dott. Giovanni BOERI

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

il giorno 22 settembre 2021, a seguito di trattazione scritta ex art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 18/2020, come successivamente modificato dall'art. 221, co. 4 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 con termine di efficacia poi prorogato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 48/2019 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA



con l'Avv. V. La Cava, giusta procura in atti

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge

APPELLATO



Nondimeno, nessuna prova è stata fornita dal MIUR, con la conseguenza che fondatamente l'appellante rivendica il diritto all'assegnazione in una sede dei predetti ambiti territoriali, da attribuirle tenuto conto dell'ordine di preferenza espresso.

Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, va dichiarato il diritto dell'appellante all'assegnazione per la classe di concorso A017 -AD03 sostegno in una sede nell'ambito territoriale Sicilia 022, 027, 008, 012 e 002 ovvero nell'ambito territoriale Regione Calabria 0010, 0011, 0001 e 0007, secondo l'ordine di preferenza espresso, e va ordinato al MIUR di adottare i provvedimenti necessari al fine, tenendo conto del solo punteggio già attribuito alla docente.

Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate integralmente tra le parti, ritenendo la Corte rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92 cpc sia la novità della questione controversa concernente le scuole paritarie sia l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito e la mancanza attuale di pronunce di legittimità in termini sulla fattispecie della mobilità.

PQM

In parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto:

Dichiara il diritto dell'appellante all'assegnazione, per la classe di concorso A017 -AD03 sostegno, in una sede nell'ambito territoriale Sicilia 022, 027, 008, 012 e 002 ovvero nell'ambito territoriale Regione Calabria 0010, 0011, 0001 e 0007 secondo l'ordine di preferenza espresso e ordina al MIUR di adottare i provvedimenti necessari al fine, tenendo conto del solo punteggio già attribuito alla docente.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 22 settembre 2021

Il Consigliere Estensore

Dott. Maria Gabriella Marrocco

Il Presidente

Dott. Paolo Cocchia

